

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

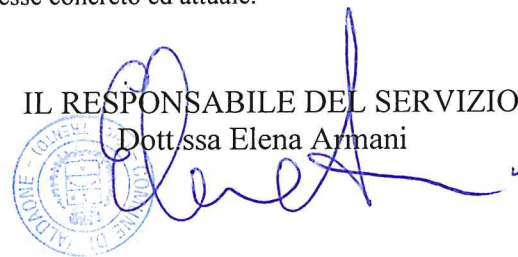
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020.

Visto l'atto di nomina dei responsabili prot n 1741 dd. 05/03/2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 di data 05.03.2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 di data 05.03.2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi.

DETERMINA

1. **di attivare**, per le ragioni espresse in premessa, un contratto noleggio a medio termine di 1 autoveicoli da dare in dotazione ai Custodi Forestali come proposto da Arval Service Italia S.p.a., alle condizioni contrattuali e al canone previsti dalla proposta prot. 9614, per una durata di 4 mesi per una spesa complessiva pari ad € 2.180,00 + IVA per complessivi € 2.659,60.
2. **di impegnare** la somma di € 2.659,60 alla Missione 01 Programma 05 Titolo 1 Macroaggregato 03 (capitolo 1011 Conto Piano Finanziario U.1.03.02.07.000) del bilancio di previsione 2018-2020 per l'esercizio 2019.
3. **di liquidare** la somma di cui sopra al ricevimento delle fatture, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento comunale di contabilità;
4. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."
5. **di dichiarare** che la spesa è esigibile entro l'anno 2019.
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elena Armani



OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA: CONTRATTO DI NOLEGGIO A MEDIOO TERMINE DI UN AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI. CIG. ZA426602DF.

Ricordato che dal 01.01.2016 è stato sciolto il Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone e che in data 31.12.2015 rep. atti privati n. 42/2015 è stata stipulata la "convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di vigilanza boschiva fra i comuni di valdaone, pieve di bono-prezzo e le amministrazioni separate usi civici di agrone, cologna, por e strada" in base alla quale il Comune di Valdaone è capoconvenzione.

Richiamato l'art. 7 della convenzione sopracitata il quale tra le altre cose stabilisce che "La gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri".

Ricordato che l'ex Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone con deliberazione della Giunta Consorziale n. 12 del 30 dicembre 2008, ha approvata le condizioni del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali, con Arval Service Italia.

Dato che con l'ex Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone con deliberazione della Giunta Consorziale n. 4 del 7 dicembre 2010, ha approvato la proposta di proroga del contratto di noleggio a lungo termine predisposta da Arval Service Lease Italia S.p.a. dal 30/04/2014 al 29/04/2016.

Tenuto conto che ad aprile 2015 il Comune di Valdaone è subentrato al Consorzio di Vigilanza Boschiva di Daone nella titolarità del contratto di noleggio a lungo termine predisposta da Arval Service Lease Italia S.p.a.

Dato atto che la società Arval Service Italia S.p.a. è stata contattata in prossimità della scadenza del contratto di noleggio per verificare la possibilità di proroga del contratto in essere, in quanto tale modalità fino a questo momento ha soddisfatto le esigenze dei Custodi Forestali e degli enti convenzionati, e che la società per le vie brevi ha comunicato la possibilità di proroga del contratto di noleggio.

Preso atto che con determina n. 151 del 21.05.2016 si è preso atto della proroga del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali come proposto da Arval Service Italia S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali e al medesimo canone previsti attualmente, per una spesa complessiva annua pari ad € 14.544,00 + IVA per complessivi € 17.743,68.

Preso atto che con determina n. 186 del 29.06.2017 si è preso atto della proroga del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali come proposto da Arval Service Italia S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali e al medesimo canone previsti attualmente, fino al 31.12.2017.

Preso atto che con determina n. 357 del 29.12.2017 si è preso atto della proroga del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali come proposto da Arval Service Italia S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali e al medesimo canone previsti attualmente, fino al 30.06.2018.

Preso atto che con determina n. 216 del 29.06.2018 si è preso atto della proroga del contratto noleggio a lungo termine di 3 autoveicoli modello Suzuki Jimny da dare in dotazione ai Custodi Forestali come proposto da Arval Service Italia S.p.a., alle medesime condizioni contrattuali e al medesimo canone previsti attualmente, fino al 31.12.2018.

Dato atto che con determina n. 349 del 11.10.2018 si è aderito alla convenzione Consip denominata "Veicoli in noleggio 13" Lotto 6 Modello F3 per la fornitura a noleggio a lungo termine, senza conducente, di nr. 3 autovetture PANDA 0.9 TWIN AIR TURBO 85CV E6, le quali verranno consegnate presumibilmente a fine aprile 2019.

Considerato che il veicolo con targa DV809FT a seguito di un guasto è stato dichiarato inutilizzabile da Arval service lease italia spa e che al momento il dipendente utilizza un veicolo sostitutivo.

Dato atto che Arval service lease italia spa in data 13.12.2018, prot. 9614, ha inviato una proposta di contratto di noleggio a medio termine di un veicolo come soluzione più economica rispetto al veicolo sostitutivo utilizzato dal dipendente al momento.

Preso atto che il costo mensile del noleggio ammonta ad € 545,00 + IVA al mese e stimando la necessità di usufruire del contratto di noleggio per 4 mesi, con una spesa complessiva pari ad € 2.180,00 + IVA per complessivi € 2.659,60.

Ricordato che il rapporto intercorrente tra enti committenti e ditte destinatarie dell'incarico deve reggersi, per natura e garanzia di risultati, su uno specifico rapporto di fiducia basato su una verifica dell'adeguatezza dei mezzi e tecniche professionali, tenendo anche conto dei precedenti lavori svolti.

Richiamata la L.P. 19.07.1990, n. 23, che consente nella fattispecie il ricorso a trattativa privata per la scelta del contraente, giustificata, tra l'altro, sia dalla convenienza economica dell'offerta presentata, sia dall'affidabilità, serietà e capacità della ditta individuata.